



Comune  
di Rho

**Numero**

**16**

**Data**

**24/04/2024**

## **Deliberazione di Consiglio Comunale**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2025 E DELLE MISURE TARIFFARIE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro, addì ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 21.10, presso l'Aula consiliare, ai sensi dell'art. 39, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Calogero Fabrizio Mancarella	Presidente	SI	Salvatore Tranchina	Consigliere	SI
Andrea Orlandi	Sindaco	SI	Stefano Giussani	Consigliere	SI
Roberto Bellofiore	Consigliere	SI	Christian Colombo	Consigliere	SI
Yasmine Bale	Consigliere	NO	Dario Re	Consigliere	SI
Stefano Bernasconi	Consigliere	SI	Claudio Scarlino	Consigliere	SI
Paolo Bindi	Consigliere	SI	Marco Tizzoni	Consigliere	SI
Giuseppe Forloni	Consigliere	SI	Andrea Recalcati	Consigliere	SI
Fulvio Caselli	Consigliere	SI	Clelia La Palomenta	Consigliere	SI
Elisa Casati	Consigliere	SI	Vito Michele Galliani	Consigliere	SI
Edoardo Luca Conti	Consigliere	SI	Gaspare Giuseppe Elia Rizzo	Consigliere	NO
Monica Varasi	Consigliere	SI	Daniele Paggiaro	Consigliere	SI
Giuseppe Caronni	Consigliere	SI	Uberto Re	Consigliere	NO
Angelo Rioli	Consigliere	NO			

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Calogero Fabrizio Mancarella, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2025 E DELLE MISURE TARIFFARIE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024**

---

Su proposta del Sindaco, sig. Andrea Orlandi, in assenza dell'Assessore al Bilancio, Tributi e Catasto, sig. Nicola Violante, e dell'Assessore all'Ambiente, sig.ra Valentina Giro:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tariffa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *"metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR2"*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la deliberazione ARERA n. 386 del 03/08/2023 ha operato la *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione ARERA n. 387 del 03/08/2023 ha introdotto gli *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"*.

Visti:

- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento delle proposte tariffarie per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF"*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Ricordato che nella Regione Lombardia i Comuni svolgono le funzioni di Ente territorialmente competente, in quanto l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito, e pertanto sono ad essi ascritti i compiti di validazione di cui all'art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022, il quale prescrive che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Rilevato che i costi inseriti nei Piani Finanziari del periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nel report di validazione;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. n. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano*

finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”;

Considerato che dovranno essere trasmessi all’Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/2023;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dagli Enti Territorialmente Competenti, ossia per la Regione Lombardia dai Comuni;

Visto che il PEF allegato alla presente per il periodo regolatorio 2024-2025 espone un costo complessivo massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, di:

- Euro 11.817.593 per l’anno 2024;
- Euro 12.231.208 per l’anno 2025;

ed un gettito tariffario massimo, al netto delle detrazioni di:

- Euro 11.748.516 per l’anno 2024;
- Euro 12.162.131 per l’anno 2025;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario e nel TOOL di calcolo, i valori dei parametri la cui determinazione spetta all’Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b);
- fattore di sharing  $b(1 + \omega_a)$ ;
- coefficiente di recupero della produttività (X);
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL);
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG);
- Coefficiente di gradualità:  $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}$
- Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p per gli anni 2024 e 2025;
- Classe di partenza H;

Preso atto che i piani finanziari sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Considerato che il gestore del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio Rhodense è A.Se.R S.p.A., in forza di apposita convenzione sottoscritta con il Comune di Rho il 23/12/2004 e del relativo contratto in data 23/11/2005;

Esaminato il Piano finanziario predisposto da A.Se.R S.p.A. acquisito agli atti di questa Amministrazione in prima elaborazione con nota Prot. n. 19688 del 25.03.2024 e successive integrazioni di cui all'ultima del 18/04/2024, aggiornato con l'integrazione operata dal Comune per quanto attiene gli aspetti di propria competenza;

Vista la seguente documentazione parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1: PEF 2024-2025 redatta secondo lo schema di cui all'MTR-2;
- Allegato 2: "Relazione di accompagnamento" redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 della Determinazione 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021, a cura del gestore A.Se.R S.p.A. (capitoli da 2 a 3) e di questo Comune in qualità di Ente territorialmente competente (cap. 1,4,5);
- Allegato 3: "Relazione al Piano Economico finanziario Tariffa rifiuti 2024-2025";
- Allegato 4: "Dichiarazione di veridicità" come da schema di cui all'allegato 3 della Determinazione 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 sottoscritta dal legale rappresentante del gestore A.Se.R S.p.A.;
- Allegato 5: "Dichiarazione di validazione" a firma del Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate, da cui si evince l'esito positivo della verifica effettuata;

Rilevato, sulla base della documentazione prodotta dal Gestore che:

- dalla revisione al PEF per gli anni 2024-2025 (Allegato n. 1) e dalla Relazione tecnica predisposta dal Gestore (Allegato n. 3), nei quali viene data descrizione delle prestazioni di servizio e individuati i costi fissi e variabili afferenti al servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per il periodo di riferimento, si evidenzia uno sbilanciamento tra il fabbisogno di gestione del servizio e il gettito tariffario;
- pur alla luce dell'aumento generalizzato dei prezzi, dovuto agli indici inflazionistici registratisi negli ultimi anni, il modello di gestione attuato sul territorio e le economie realizzate dal Gestore hanno consentito di mantenere le misure tariffarie invariate fin dall'anno 2018, anche a fronte del potenziamento di alcuni servizi e dell'introduzione/realizzazione di una serie di iniziative ed investimenti, come dettagliatamente descritto nelle rispettive relazioni ai Piani economico finanziari di pertinenza;
- non è ulteriormente consentito proseguire con la compensazione del divario, ormai strutturale, esistente tra costi e ricavi attraverso l'attività di accertamento e di lotta all'evasione/elusione della tariffa rifiuti e/o con la razionalizzazione dei costi diretti di funzionamento e di gestione.

Rilevati, altresì, gli obiettivi di gestione per il periodo 2024-2025, così come risultanti dalla Relazione di cui sopra, in funzione sia dell'innovazione sia di un maggior efficientamento delle prestazioni del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, obiettivi tra i quali quelli di maggior rilievo sono sintetizzabili in:

- Modifica modalità di raccolta rifiuti presso le zone industriali. Nelle zone industriali al fine di ottimizzare l'intercettazione delle frazioni valorizzabili, verrà modificato il sistema di raccolta, con l'introduzione di una raccolta monomateriale per gli imballaggi in plastica, per la carta e per l'indifferenziato, mantenendo le attuali modalità di raccolta degli imballaggi in cartone; per le utenze come bar e ristoranti con aziende che abbiano delle mense strutturate è prevista la fornitura del contenitore per l'organico e per vetro e lattine. Le zone industriali verranno suddivise in tre aree geograficamente omogenee e il servizio sarà reso con frequenza monosettimanale per tutte le frazioni di rifiuto, sempre con le modalità del porta a porta. Verrà realizzata una campagna informativa specifica che raggiungerà tutte le aziende coinvolte e verranno distribuite preventivamente le attrezzature per la raccolta di carta e plastica.
- Aggiornamento ed efficientamento attività di spazzamento. Nel corso dell'anno verranno introdotti alcuni potenziamenti sulla gestione dello spazzamento, in risposta alle mutate esigenze determinatesi in città. Nello specifico verranno ampliate le fasce orarie di intervento da parte degli operatori manuali in particolar modo nel super centro. Verrà rinnovata la gestione del monitoraggio delle attività sul territorio.
- Digitalizzazione dei servizi a favore degli utenti. Permanendo anche per il biennio di riferimento l'esigenza di migliorare ulteriormente i propri sistemi digitali a favore degli utenti, anche rilevati i maggiori obblighi di qualità tecnica e contrattuale dei servizi imposti dall'ARERA con il cd. TQRIF. Tra i sistemi di recente attivazione si ricordano: il nuovo sito web aziendale; lo Sportello ONLINE (accessibile tramite SPID); il sistema di firma remota FEA; il Portale PagoPA; il sistema strutturato di invio delle fatture TARI a mezzo e-mail; il nuovo sistema di ticketing, settato sugli indici di qualità tecnica e contrattuale previsti dall'ARERA (cd. TQRIF).

Considerato che, per tutto quanto precede ed al fine di garantire il raggiungimento della copertura del 100% dei costi imposta dalla normativa, si rende necessario adeguare le tariffe per l'anno 2024;

Richiamati i criteri di determinazione delle tariffe indicati agli artt. 10,11,12,13 del Regolamento per l'applicazione della tariffa comunale sui rifiuti (Tari);

Valutato che l'adeguamento delle tariffe più congruo sulla base della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, oltre che in ragione della produzione dei rifiuti rilevata, comporti l'individuazione, rispetto a quelle approvate per l'anno 2023, di misure tariffarie relative all'utenze domestiche aumentate del 7,95% e di misure tariffarie relative alle utenze non domestiche aumentate in un range compreso tra 2,5% e 7,95%, come meglio evidenziato nell'Allegato n. 8, con ciò garantendo la copertura del fabbisogno di gestione rilevato dal Gestore per l'anno 2024;

Precisato quindi che i criteri base per la determinazione e l'applicazione delle tariffe per l'anno 2024, meglio evidenziati e sinteticamente esposti nella Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario della Tariffa 2024-2025 (Allegato n.2) sono i seguenti:

- per le utenze domestiche è stata prevista l'applicazione dei coefficienti di adattamento per superfici e numero di componenti del nucleo familiare (Ka) così come previsto nella tabella 1a del D.P.R. n. 158/99 per le Regioni del nord Italia;
- per le utenze non domestiche il coefficiente potenziale di produzione per l'attribuzione della parte fissa (Kc) è stato definito applicando i parametri indicati dal D.P.R. n. 158/99 nelle tabelle 3a, entro i limiti medio e massimo ivi previsti;
- per l'attribuzione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche (Kb e Kd) si è fatto riferimento alle rilevazioni ed al metodo così come esposti nella Relazione al PEF;

- per alcune categorie non domestiche sono state definite delle zone tariffarie omogenee con l'individuazione di coefficienti (Kc) e (Kd) che tengano conto della specificità dell'utenza inseribile in dette classificazioni utilizzando le rilevazioni effettuate negli anni scorsi e/o aggiornate periodicamente e di quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. n. 158/1999;

Precisato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021, come modificato dalla deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023, consente per il Comune di Rho un incremento nel 2024 nella misura massima del 9,5% rispetto al Piano Finanziario TARI 2023, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 2,7% -
- coefficiente recupero della produttività: 0,2% +
- coefficiente QL 0,0%
- coefficiente PG 0,0%
- coefficiente C116 0,0%
- coefficiente CRI 7,0%;

Dato atto che nell'importo complessivo del Piano Finanziario anno 2024 è compresa:

- la quota imputabile al Comune di Rho per la copertura dei costi delle utenze di propria competenza e per gli stabili direttamente occupati pari a € 97.354,49 (oltre IVA pari ad € 9.735,45 e TEFA pari ad € 4867,73) per un totale di € 111.957,67 e che tale spesa presunta trova adeguata copertura secondo la scadenza giuridica prevista nell'anno 2024 imputandola come segue:  
Esercizio 2024 per € 111.957,67 alla missione n. 9, programma n. 3 , titolo 1, macroaggregato n. 103;
- il contributo dello Stato a copertura della tariffa dovuta dagli istituti scolastici statali per l'anno 2024 in € 69.077,00 stimata sulla base di quanto effettivamente erogato nel 2023 e che annualmente viene determinato in fase successiva all'approvazione delle tariffe in ragione del numero di studenti iscritti a detti istituti;

Rilevato inoltre che:

- per la Tariffa applicata nella Zona Tariffaria Omogena Fiera Milano S.p.A. (categoria 6a Fiere di cui all'Allegato A al vigente Regolamento per l'applicazione Tariffa comunale sui rifiuti Tari), si è proceduto a determinare la quota fissa e la quota variabile come indicato nell'allegato al prospetto Tariffe 2024 (Allegato n. 8) e tenuto conto di quanto stabilito nell'apposita convenzione sottoscritta in esecuzione della delibera di G.C. n. 275 del 22.12.2020;
- la tariffa nell'ambito delle categorie 16 e 29 (Banchi di mercato beni durevoli e generi alimentari) è stata graduata distinguendo tra due zone territoriali a destinazione omogenea definite "zona tariffaria mercato del centro" e "zona tariffaria mercati rionali";

Dato atto che, per quanto previsto all'art. 21 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, la percentuale di maggiorazione della tariffa giornaliera è stata determinata in misura superiore al 50% della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica;

Ribadito che con il Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti (Tari) è stata prevista, in applicazione dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio ed essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

Visti:

- l'art. 10, il quale prevede che, stabilite le tariffe da parte dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale può ridurre le stesse, per motivi di carattere sociale, di tutela della salute, di prevenzione delle attività illecite o di sostegno allo sviluppo delle attività economiche;
- l'art. 23, con cui si stabilisce che il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati;

Considerato inoltre che le agevolazioni a carico del Comune per soggetti che versino in condizioni di grave disagio economico verranno previste con altro atto deliberativo e che la spesa presunta a carico del bilancio comunale è pari a € 6.000,00, somma che trova adeguata copertura, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024 imputandola come segue:

Esercizio 2024 per € 6.000,00 alla missione n. 12, programma n. 5, titolo 1, macroaggregato n. 104;

Rilevato che in applicazione della Delibera ARERA n. 386 del 03/08/2023 dall'anno 2024 sono stati istituiti due sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani da aggiungere al documento di riscossione della TARI quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Visti i dati trasmessi dal gestore del Servizio in relazione alla stima delle entrate sulla base delle utenze attive in banca dati (Allegato 7);

Preso atto che, per tutto quanto precede, l'obiettivo della totale copertura dei costi del servizio è raggiunto applicando le tariffe unitarie nella misura che risulta dall'Allegato n.8 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definite come precedentemente descritto, tariffe che variano rispetto al 2023 per quanto attiene le utenze Domestiche e non Domestiche della Città;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione come da documentazione agli atti del piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati come illustrato nelle relazioni di accompagnamento;

Ritenuto per quanto sopra di adottare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'adozione formale del suddetto Piano finanziario che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e alla determinazione delle tariffe della Tariffa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27 febbraio 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 9 aprile 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso compatibili;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate;

Dato atto che sono state accertate da parte del Responsabile di Servizio e del Responsabile di Ragioneria la compatibilità e la copertura monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9, c.1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009;

Segue la discussione alla quale partecipano i Consiglieri comunali, sig.ra La Palomenta, sigg. Tizzoni, Giussani, sig.ra Varasi, sigg. Bindi, Scarlino, Paggiaro, Bellofiore, l'Assessore all'Ambiente, sig.ra Giro, e il Sindaco;

Presenti n. 21

Votanti n. 21

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 7 (Colombo, Giussani - Lega; Paggiaro - F.I.; Re D. - SiAmoRho; Recalcati, Scarlino - F.d.I., Tizzoni - Gente di Rho)

Con n. 14 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, per le motivazioni riportate nelle relazioni illustrative del piano economico finanziario opportunamente integrate con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente, nelle misure indicate in premessa;
- 3) di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano economico finanziario (PEF);

- 4) di adottare l'allegato Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2024-2025 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti agli stessi allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 6) di pubblicare il PEF sulla home page, sezione "Amministrazione trasparente" - "informazioni ambientali", come da deliberazione ANAC n. 719 del 2021;
- 7) di determinare, per i motivi e con i criteri espressi in premessa che qui si approvano, le misure tariffarie della TARI per l'anno 2024, così come risulta dall'allegato prospetto (Allegato n. 8) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 8) di prendere atto dei contenuti degli Allegati n. 6 e n. 7 per quanto riguarda i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/99 e la consistenza della banca dati delle utenze di Rho;
- 9) di dare atto che:
  - la spesa presunta a carico del Comune per le utenze di propria competenza e per gli stabili direttamente occupati è pari a € € 97.354,49 (oltre IVA pari ad € 9.735,45 e TEFA pari ad € 4867,73) per un totale di € 111.957,67 e che tale spesa verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024 imputandola come segue:
    - Esercizio 2024 per € 111.957,67 alla missione n. 9, programma n. 3 , titolo 1; macroaggregato n. 103;
    - le agevolazioni a carico del Comune per soggetti che versino in condizioni di grave disagio economico verranno previste con altro atto deliberativo e che la spesa presunta a carico del bilancio comunale è pari a € 6.000,00, verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024, dando atto, sin d'ora, che trova adeguata copertura finanziaria, con imputazione alla missione n. 12, programma n. 5 , titolo 1, macroaggregato n. 104, Esercizio 2024;
    - il contributo dello Stato erogato per la tariffa 2024 dovuta dagli istituti scolastici statali stimata in € 69.077,00 viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024, con imputazione al titolo n. 9, tipologia n. 200, categoria n. 99, Esercizio 2024, e che la corrispondente spesa verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024, dando atto, sin d'ora, che trova adeguata copertura finanziaria, con imputazione alla missione n. 99, programma n. 1 , titolo 7, macroaggregato n. 702, Esercizio 2024;
- 10) di dare atto che il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2024, calcolato ai sensi dell'art .4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021, viene rispettato con il presente atto;
- 11) di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

12) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;

13) di demandare al Responsabile del Servizio competente l'attivazione delle procedure per l'impegno di spesa conseguenti alla presente deliberazione.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 27**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2025 E DELLE MISURE TARIFFARIE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2024

Il Responsabile di Settore  
Vittorio Dell'Acqua

## Parere Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
Vittorio Dell'Acqua

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente  
**Calogero Fabrizio Mancarella**

Il Segretario Generale  
**Matteo Bottari**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MATTEO BOTTARI in data 02/05/2024  
Calogero Fabrizio Mancarella in data 02/05/2024